

**Decreto Ministeriale pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 126 del
1° giugno 2001**

Il Ministro
dell'Industria del Commercio e dell'Artigianato
di concerto
CON IL MINISTRO DEL TESORO, DEL BILANCIO E DELLA
PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

VISTA la legge 29 dicembre 1993, n. 580 concernente il riordinamento delle Camere di commercio, industria, artigianato ed agricoltura;

VISTO l'articolo 18 della legge 29 dicembre 1993, n. 580 comma 3, così come sostituito dall'articolo 17 della legge 23 dicembre 1999 n. 488, il quale stabilisce che il Ministro dell'industria del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica determina ed aggiorna la misura del diritto annuale dovuto ad ogni singola camera di commercio da parte di ciascuna impresa iscritta o annotata nel registro di cui all'articolo 8 della legge n. 580/1993, da applicare secondo le modalità di cui al comma 4 stesso articolo 17, ivi compresi gli importi minimi che comunque non possono essere inferiori a quelli dovuti in base alla normativa vigente alla data di entrata della citata legge n. 488/1999 e quelli massimi, nonché gli importi dei diritti dovuti in misura fissa. Con lo stesso decreto sono altresì determinati gli importi del diritto applicabili alle unità locali;

TENUTO CONTO che la misura del diritto annuale è determinata in conformità alla metodologia di cui al comma 4 dell'articolo 18 della legge n. 580/1993 come sostituito dall'articolo 17 della legge n. 488/1999;

VISTO il comma 4 lettera c) dell'articolo 18 della legge n. 580/1993 come sostituito dall'articolo 17 della legge n. 488/1999 il quale stabilisce che alla copertura del fabbisogno finanziario delle camere di commercio si sopperisce mediante diritti annuali fissi per le imprese iscritte o annotate nelle sezioni speciali del Registro delle imprese e mediante applicazione di diritti commisurati al fatturato dell'esercizio precedente, per gli altri soggetti;

VISTO in particolare il comma 4) lettera d) dell'articolo 18 della legge n. 580/1993 così come sostituito dall'articolo 17 della legge n. 488/1999 che stabilisce che nei primi due anni di applicazione della norma l'importo del diritto annuale non potrà comunque essere superiore del 20% rispetto al diritto annuale riscosso in base alla normativa vigente alla data di entrata in vigore della stessa legge n. 488/1999;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 1995 n. 581 con il quale è stato adottato il regolamento di attuazione dell'articolo 8 della legge n. 580/1993, in materia di istituzione di Registro delle imprese;

VISTO l'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 14 dicembre 1999 n. 558 concernente la semplificazione delle norme in materia di Registro delle imprese;

SENTITE l'Unione Italiana delle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e le organizzazioni imprenditoriali di categoria, maggiormente rappresentative a livello nazionale;

DECRETA

Articolo 1

1. La misura del diritto annuale dovuto ad ogni singola camera di commercio per ogni impresa iscritta o annotata nel Registro di cui all'articolo 8 della legge 29 dicembre 1993 n. 580, per l'anno 2001, è determinata applicando le disposizioni del presente decreto.

Articolo 2

1. Per le imprese iscritte o annotate nella sezione speciale del Registro delle imprese il diritto annuale è dovuto nella misura fissa di £ 152.000.
2. Per le imprese con ragione di società semplice, non agricola, il diritto annuale è dovuto nella misura di £ 276.000.

Articolo 3

1. Per le imprese iscritte nella sezione ordinaria del Registro delle imprese il diritto annuale è determinato applicando al fatturato dell'esercizio precedente le seguenti misure fisse o aliquote per scaglioni di fatturato:

Scaglioni di fatturato da L. a L.		Aliquote
0	1.000.000.000	L. 742.000 (misura fissa)
1.000.000.001	5.000.000.000	0,040%
5.000.000.001	20.000.000.000	0,035%
20.000.000.001	50.000.000.000	0,025%
50.000.000.001	100.000.000.000	0,015%
100.000.000.001	200.000.000.000	0,010%
200.000.000.001	500.000.000.000	0,005%
500.000.000.001		0,005% fino ad un massimo di lire 150.000.000

2. In via transitoria per lo stesso anno 2001, nel caso in cui gli importi derivanti dall'applicazione delle aliquote per scaglioni di fatturato di cui al comma 1:
 - a) siano inferiori all'importo dovuto per l'anno 2000, le imprese sono tenute al pagamento dell'importo risultante dalla deliberazione 2 dicembre 1999 della Conferenza unificata, concernente la determinazione del diritto annuale per l'anno 2000;

- b) siano superiori all'importo dovuto per l'anno 2000 aumentato del 6%, le imprese sono tenute al pagamento dell'importo risultante dalla predetta deliberazione maggiorato del 6%;
- c) siano inferiori all'importo dovuto per l'anno 2000, maggiorato del 6%, le imprese sono tenute al pagamento dell'importo risultante dall'applicazione delle aliquote contenute nella tabella di cui al comma 1.

Articolo 4

1. Il termine "fatturato" di cui all'articolo 17, comma 1, della legge n. 488/1999 deve intendersi come segue:
 - a) per gli enti creditizi e finanziari tenuti alla redazione del conto economico a norma dell'articolo 6 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 87 la somma degli interessi attivi e assimilati e delle commissioni attive, come dichiarati ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive;
 - b) per i soggetti esercenti imprese di assicurazione tenuti alla redazione del conto economico a norma dell'articolo 9 del decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 173, la somma dei premi e degli altri proventi tecnici, come dichiarati ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive;
 - c) per le società e gli enti che esercitano in via esclusiva o prevalente l'attività di assunzione di partecipazioni in enti diversi da quelli creditizi e finanziari, la somma dei ricavi delle vendite e delle prestazioni, degli altri ricavi e proventi ordinari e degli interessi attivi e proventi assimilati, come dichiarati ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive;
 - d) per gli altri soggetti, la somma dei ricavi delle vendite e delle prestazioni e degli altri ricavi e proventi ordinari, come dichiarati ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive e, in mancanza, come rappresentati nelle scritture contabili previste dagli articoli 2214 e seguenti del codice civile;
2. Le imprese che si iscrivono nella sezione ordinaria del Registro delle imprese, nel corso dell'anno 2001, successivamente all'esazione ordinaria dell'esercizio in corso versano, al momento dell'iscrizione, il diritto annuale come stabilito al comma 2 dell'art. 3, che precede;
3. Le imprese iscritte o annotate nella sezione speciale del Registro delle imprese in corso d'anno versano il diritto dovuto al momento dell'iscrizione o dell'annotazione.

Articolo 5

1. Per le imprese che esercitano attività economica anche attraverso le unità locali deve essere versato, per ciascuna di queste ultime, in favore delle camere di commercio nel cui territorio ha sede l'unità locale, un importo pari al 20 per cento di quello dovuto per la sede principale con arrotondamento alle £ 1.000 superiori, fino ad un massimo di lire 200.000.
2. Per le unità locali con sede principale all'estero di cui all'articolo 9 comma 2 lettera b) del decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 1995 n. 581, deve essere versato per ciascuna di esse in favore delle camere di commercio ove ha sede l'unità locale un diritto annuale pari a lire 212.000.
3. Non sono tenuti al pagamento del diritto annuale gli esercenti le attività economiche di cui all'articolo 9, comma 2, punto a) del decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 1995, n. 581.

Articolo 6

1. Il diritto annuale è versato, in unica soluzione, con le modalità previste dal capo III del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, entro il termine previsto per il pagamento del primo acconto delle imposte sui redditi.
2. L'attribuzione alle singole camere di commercio delle somme relative al diritto annuale versato attraverso il modello F24 ha luogo mediante l'apertura di contabilità speciali di girofondi presso le sezioni di tesoreria.
3. Tali somme dovranno essere giornalmente riversate nei corrispondenti conti di tesoreria unica intestati alle camere di commercio.

Articolo 7

1. Con successivo decreto saranno stabiliti la quota del diritto annuale da riservare al fondo perequativo i cui all'articolo 18, comma 5, della legge n. 580/1993 e i relativi criteri e modalità di ripartizione.

Articolo 8

1. Per le imprese che si sono iscritte dal 31 ottobre al 31 dicembre 2000, per il versamento del diritto annuale relativo all'anno 2000, continuano ad essere applicate la normativa e le modalità di riscossione di cui alla citata deliberazione della Conferenza Unificata 2.12.1999 con versamento da effettuare entro la stessa scadenza stabilita per il pagamento del diritto annuale per l'anno 2001.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti e sarà pubblicato nella gazzetta ufficiale della Repubblica Italiana.

Roma , 23 aprile 2001

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA,
DEL COMMERCIO E
DELL'ARTIGIANATO
(Dott. Enrico Letta)

IL MINISTRO DEL TESORO, DEL
BILANCIO E DELLA
PROGRAMMAZIONE ECONOMICA
(On. Vincenzo Visco)